



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO

in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott. MARIA RITA SERRI ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente:

SENTENZA

Nella causa di previdenza e assistenza iscritta al n.753 del Ruolo Generale dell'anno 2012 promossa con ricorso da

[REDACTED] COOPERATIVA

in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata a Reggio Emilia, via [REDACTED] presso e nello studio dell'avv. [REDACTED] e la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso introduttivo

RICORRENTE

Contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato a Reggio Emilia, via della Previdenza Sociale n.6 presso l'avv. [REDACTED] e lo rappresenta e difende come da procura generale alle liti a ministero notaio Castellini n. 77778/19476 rep.

RESISTENTE

[REDACTED] A

In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato a Reggio



Emilia, via della [REDACTED] n.6 presso l'avv. [REDACTED] che la rappresenta e difende come da procura generale alle liti a ministero notaio Castellini n. 77778/19476 rep.

RESISTENTE

In punto a : Opposizione ad avviso di addebito

CONCLUSIONI:

Il procuratore di parte ricorrente ha così concluso:

Come da verbale d'udienza dell' 11 novembre 2014

Il procuratore dell'Inps e [REDACTED] spa ha così concluso:

Come da verbale d'udienza dell'11 novembre 2014

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 20 luglio 2012 regolarmente notificato [REDACTED] Coop.va conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia in funzione di giudice del lavoro, l'INPS e [REDACTED] spa per chiedere che venisse accertato che non era dovuto dalla stessa la somma di euro 74.251.51 , né altra somma relativamente all'avviso di addebito n.395 2012 0001061734 00.

Esponiva dettagliatamente le proprie ragioni.

Si costituivano con memoria depositata in data 2 ottobre 2012 l'Inps e [REDACTED] spa chiedendo il rigetto del ricorso per motivi che esponevano dettagliatamente.

La causa veniva istruita con l'escussione di testi e la produzione di documenti.

La causa veniva decisa ex art. 429 c.p.c. all' odierna udienza.

Si rileva, innanzitutto, che l'avviso di addebito, come non contestato dalle parti e risultante dallo stesso, è stato emesso a seguito di verbale di accertamento n. 6805842865/0507 notificato il 4 gennaio 2010 con cui oltre ai profili presi in esame dal ricorso in opposizione e cioè alla qualificazione di lavoro subordinato del



rapporto di lavoro di una serie di soggetti indicati nel verbale e al disconoscimento dei compensi qualificati come trasferta con conseguente assoggettamento a contribuzione sono state effettuate anche altre contestazioni relative al lavoratore [REDACTED] e all'assoggettamento a contribuzione Inps di imponibili inferiori a quelli contrattuali.

Ne consegue, pertanto, che dal momento che parte ricorrente non ha contestato anche tali profili del verbale di accertamento gli stessi devono considerarsi definitivamente accertati.

Tanto precisato e passando ad esaminare il merito del ricorso si osserva quanto segue. Si rileva, innanzitutto, che non è dirimente al fine di stabilire la natura autonoma o subordinata dei rapporti di lavoro dei soci la mancata adozione del regolamento interno.

Come asserito dalla Suprema Corte (Cass. lav n. 14741/2011), infatti, “ In caso di mancata adozione del regolamento interno i rapporti tra la cooperativa ed i soci saranno quelli corrispondenti al tipo contrattuale che l'attuazione del rapporto manifesta senza che si determini alcun vuoto di regolamentazione”.

Tanto premesso occorre verificare se il rapporto di lavoro tra la società ricorrente e i soci indicati come soci lavoratori non assunti nel suddetto verbale a pag. n.5 per il periodo indicato nella relativa tabella debba essere considerato come autonomo o subordinato e ciò considerato che per i soci lavoratori iscritti nella gestione artigiana nei periodi indicati nella tabella a pagina n.7 del verbale l'Inps non ha provveduto a rilevare addebiti contributivi.

A questo proposito si osserva, innanzitutto, che la legale rappresentante amministratore unico [REDACTED] in sede ispettiva ha reso dichiarazioni confessorie in ordine alla natura subordinata dei suddetti rapporti di lavoro.



La stessa ha, infatti affermato che: "Per quanto riguarda i lavoratori della coop posso dire che non conosco i loro cognomi ma sono io a dire loro dove andare anzi io lo dico a mio marito e poi mio marito lo dice a loro. In cambio del mio lavoro prendo uno stipendio con busta paga come gli altri lavoratori per lo stesso importo degli altri e cioè € 1200.00 circa. Il mio stipendio così come quello degli altri lavoratori della cooperativa è calcolato in base alle ore di lavoro fatte sia da me che dai lavoratori della cooperativa che fanno gli autisti e fanno consegne per ditte con cui abbiamo contratti di appalto. Tutti i lavoratori autisti di solito fanno otto ore e quando ne fanno meno perché stanno a casa nel senso che ad es. [redacted] non ha consegne da fare il responsabile [redacted] chiama me e mi dice di non mandare il mio autista e quindi a mia volta dico loro di non lavorare in quel giorno e di conseguenza quando pago i miei autisti tengo conto delle ore lavorate in meno...preciso che tutti i nostri lavoratori hanno sempre osservato un orario di lavoro a tempo pieno 40 ore settimanali ad eccezione di [redacted] per un certo periodo [redacted] Giuliano".

Dalle dichiarazioni rese sia in sede ispettiva che sia in sede testimoniale dai lavoratori [redacted] risulta, altresì, provata la natura subordinata del loro rapporto di lavoro e in generale degli altri autisti nei periodi contestati dall'Inps.

In particolare [redacted], fratello di [redacted]iano marito della legale rappresentante della resistente, sentito come teste pur asserendo che gli autisti organizzavano il proprio giro sia per le consegne che per gli orari dopo che la [redacted] gli aveva dato il foglio di carico ha, però, riferito che la cooperativa ricorrente "ci pagava un compenso fisso, a me pagava sui 1000-1150 al mese e non variava in base alle consegne che facevo".



101-34

Lo stesso ha , altresì, aggiunto: “ Io non sostenevo spese. Non facevo trasferire...Quando facevo gasolio pagavo di tasca mia e poi venivo rimborsato”.

Lo stesso in sede ispettiva ha detto che : “ Da settembre 08 ad aprile 09 il mio lavoro per la coop è stato di venire presso [redacted] come mi ha detto di fare mio fratello e utilizzando il furgoncino della [redacted] fare le consegne che ci dà la [redacted] giorno per giorno in cambio di uno stipendio mensile fisso 1100 euro netti che è stato stabilito in base alle ore che faccio anzi i giorni lavorativi e quindi siccome tutti i mesi non sono uguali a causa di un giorno più o in meno lo stipendio oscilla da 1070-1080 o 1100 euro netti... non ho mai partecipato ad assemblee sociali né sono mai stato convocato... io da settembre ho sempre fatto nel lavoro quello che mio fratello mi ha detto di fare e se sono dovuto stare a casa per malattia ferie o altro l'ho detto a lui”.

[redacted] sentito come teste ha, poi, confermato integralmente le dichiarazioni rese in sede ispettiva in cui dopo aver precisato di aver lavorato prima di settembre 2008 sempre per [redacted] come dipendente. ha, tra l'altro, detto che: “ Mi è stato imposto perché mi è stato detto che così era ormai anche per gli altri autisti (io ero l'unico dipendente) di essere artigiano socio della cooperativa in cambio di una retribuzione che doveva comprendere oltre al mio compenso per il lavoro il rimborso nafta, i contributi da versare all'Inps e all'Inail e questo compenso avrebbe dovuto essere la retribuzione di un operaio a 8 ore...per lavorare ho sempre usato il furgoncino di proprietà della [redacted]

Il teste [redacted] ha parimenti confermato le dichiarazioni rese in sede ispettiva ed ha asserito che: “ Confermo che con [redacted] avevo pattuito un compenso giornaliero minimo di euro 40-50 se le consegne erano di più venivo retribuito maggiormente. Tutte le mattine mi dovevo recare presso ATF nello stesso orario. Finito il giro tornavo in ATF lasciavo il mezzo e consegnavo i documenti.



L'orario a cui finivo poteva essere variabile. Mediamente però facevo circa 8 ore tranne il giovedì pomeriggio in cui i negozi sono chiusi."

Lo stesso, poi, in sede ispettiva ha asserito che: " Fin dall'inizio dell'attività ho lavorato in modo continuativo per 5 gg la settimana dal lunedì al venerdì per svolgere le mansioni di corriere nel senso che utilizzando il furgoncino della Ditta che mi è stato assegnato da [redacted] e distribuisco ovvero faccio consegne per DHL...di solito faccio un orario di lavoro dalle 8 00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18: tale orario è condizionato dalle consegne che devo fare e dagli orari di apertura / chiusura dei negozi presso i quali devo fare le consegne... da quando ho iniziato il mio lavoro per la [redacted] è capitato che sono stato assente per ferie e ho chiesto al sig. [redacted] di potermi assentare e sono stato sostituito da un altro autista ad ogni modo se capita che voglio stare a casa e saltare un giorno di lavoro devo comunicarlo al sig. [redacted] perché è lui il nostro capo ed è lui che ci ha formato"

Lo stesso dopo aver riferito di aver lavorato in precedenza per [redacted] con contratto di co.co.co ha asserito che: " posso dire che di fatto ho continuato a svolgere le stesse mansioni e prendendo le direttive sul lavoro da eseguire da [redacted] come facevo nel rapporto di lavoro che ho avuto nel 2008 con lui per la sua ditta...non mi è chiara la mia posizione per quanto riguarda la mia posizione all'INPS in quanto se ne è occupato sempre [redacted]."

Dalle suddette deposizioni risulta, quindi, provata la natura subordinata del rapporto di lavoro per il periodo per cui è causa sia per detti lavoratori che per i loro colleghi Né in contrario rileva che [redacted] sentito come teste abbia asserito che il compenso veniva stabilito in base al lavoro fatto e cioè in base al numero di consegne e ritiri in quanto lo stesso in sede ispettiva aveva riferito che faceva questo orario: " da lunedì al venerdì mediamente circa 8/9 ore settimanali compensando le ore + di 8



di un giorno con – di 8 un altro giorno complessivamente per 40 ore settimanali “ e che “ per quanto riguarda la mia retribuzione il nostro accordo tra me e [REDACTED] è prevista una retribuzione di euro 1100/1200 netti + il rimborso carburante a piè di lista che mettevo nel furgoncino [REDACTED] che mi è stato dato per lavorare dalla cooperativa... Per quanto riguarda le mie direttive sul lavoro io ho sempre parlato solo con [REDACTED] e non con i responsabili della [REDACTED] con i quali trattava [REDACTED]. Per quanto riguarda il mio rapporto con la soc. coop [REDACTED] teoricamente ritengo sia stato un rapporto di lavoro dipendente...non ho mai partecipato ad assemblee della soc.coop né sono mai stato convocato a partecipare da [REDACTED].

Parimenti non sono atte a provare la natura autonoma del rapporto di lavoro le dichiarazioni rese in sede testimoniale da [REDACTED] tenuto conto di quanto dallo stesso dichiarato in sede ispettiva.

La natura subordinata dei rapporti di lavoro contestati nel periodo per cui è causa è altresì avvalorata dalle dichiarazioni rese in sede ispettiva da [REDACTED].

Da quanto sopra esposto deriva che deve escludersi la natura autonoma e provata la natura subordinata dei rapporti di lavoro contestati nel verbale ispettivo per il periodo nello stesso indicato.

Si osserva, peraltro, che secondo la giurisprudenza costante della Suprema Corte (Cass. lav n. 13766/2013) sono assoggettati a contribuzione previdenziale i compensi corrisposti dalle cooperative ai propri soci che abbiano svolto attività lavorativa, indipendentemente dalla sussistenza degli estremi della subordinazione e dal fatto che la cooperativa svolga attività per conto proprio o per conto terzi. purché tale lavoro sia prestato in maniera continuativa e non saltuaria e non si atteggi come prestazione di lavoro autonomo.



Per quanto attiene alle somme erogate a titolo di trasferta si osserva quanto segue.

Si osserva, innanzitutto, che per quanto attiene all'onere della prova in tema di determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali la costante giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. lav n. 461/2011, n. 1077/1999) ha così asserito che : "In tema di determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali, attese, da un lato, la generale presunzione di cui all'art. 12, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 (secondo cui si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve in denaro o in natura in dipendenza del rapporto di lavoro) e, dall'altro, la tassatività dell'elencazione delle voci che, in base al secondo comma dello stesso art. 12, sono parzialmente o totalmente escluse dalla contribuzione, il riparto dell'onere probatorio è che l'ente previdenziale deve provare che il lavoratore ha ricevuto dal datore di lavoro somme a qualunque titolo, purché in dipendenza del rapporto di lavoro, mentre è onere del datore di lavoro provare che ricorre una delle cause di esclusione di cui al citato secondo comma."

Orbene nel caso di specie parte ricorrente non ha, innanzitutto, fornito alcuna prova documentale delle trasferte.

Parte ricorrente non ha neppure provato per testi la circostanza che le somme siano state effettivamente erogate a titolo di trasferta e ciò considerata sia la contraddittorietà delle deposizioni dei testi, sia la loro genericità.

Se poi si analizza l'allegato n. 10 del verbale ispettivo si nota che gli importi indicati a titolo di trasferta erano molto elevati e spesso la somma degli stessi con quanto erogato a titolo di paga raggiungeva l'importo di euro 1000,00 -1100,00 indicato dai lavoratori sentiti in sede ispettiva come il compenso fisso mensile pattuito.

Ne consegue, pertanto, che deve essere rigettato anche questo motivo di opposizione.

Si rileva, poi, che parte ricorrente non ha proposto ulteriori censure né ha contestato



specificamente la quantificazione delle somme di cui all'avviso di addebito come sarebbe stato suo onere.

Da quanto sopra esposto deriva che deve essere rigettata l'opposizione all'avviso di addebito.

Si ritiene che stante la peculiarità e controvertibilità della fattispecie debbano essere integralmente compensate le spese giudiziali tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando nella causa n.753/2012 così provvede :

- 1) Rigetta l'opposizione ad avviso di addebito
- 2) Compensa le spese giudiziali tra le parti.

Reggio Emilia, 11 novembre 2014

Il Giudice

Dott. Maria Rita Serri

